



COMUNE DI LOIANO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACO / 8
Del 15/06/2022

OGGETTO:

LIMITAZIONI CONSUMO DI ACQUA POTABILE PER USI EXTRADOMESTICI NEL PERIODO ESTIVO

IL SINDACO

MORGANTI FABRIZIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO

PREMESSO che l'acqua è un bene primario il cui utilizzo deve essere salvaguardato in modo da garantirne la disponibilità per le necessità primarie;

CONSIDERANDO che:

- un corretto uso delle risorse naturali sia attualmente una necessità primaria e rappresenti un obbligo anche morale nei confronti delle generazioni future, e ritenendo che l'acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili sprechi, soprattutto durante la stagione secca quando aumenta la criticità rispetto all'utilizzo delle risorse idriche,
- al fine di prevenire situazioni di crisi idrica nella stagione estiva si rende necessario intensificare per questo periodo l'uso ottimale delle risorse idriche ed evitare conseguentemente sprechi;

RAVVISATA la necessità di adottare misure finalizzate a governare l'utilizzo delle risorse idriche disponibili al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i bisogni primari per l'uso alimentare, domestico e igienico;

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito, regolamentando il consumo dell'acqua potabile per uso extradomestico;

VISTO l'art. 98 del D.Lgs 3/4/2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, "Norme in materia ambientale", che stabilisce che coloro che gestiscono e utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi e alla riduzione dei consumi;

VISTI gli artt. 61 - 69 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna;

VISTI l' art. 7 bis e l'art. 54 del D.Lgs 267/ 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni e integrazioni;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 12/11/2009;

ORDINA

1. per il periodo dal **01 luglio al 30 Settembre**, nella fascia oraria compresa **fra le ore 08.00 e le ore 22.00**, il **divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso extra - domestico ed in particolare per l'annaffiamento di orti, giardini e lavaggio automezzi**. Qualora l'annaffiamento avvenga con impianti automatici, essi dovranno essere utilizzati in modo da evitare inutili sprechi d'acqua;
2. che i prelievi di acqua dalla rete idrica siano consentiti esclusivamente per normali usi domestici, agricoli, zootecnici e comunque per tutte quelle attività regolarmente autorizzate per le quali si necessita l'uso di acqua potabile;
3. che siano esclusi dalla presente ordinanza gli annaffiamenti alle aree di pubblica utilità, quali i campi da calcio con manto erboso, i campi da tennis in terra battuta, i giardini ed i parchi pubblici, qualora l'organizzazione del servizio non ne consenta l'annaffiamento in ore notturne, nonché i servizi pubblici di igiene urbana;

4. che il riempimento di piscine sia pubbliche che private, nonché il rinnovo anche parziale dell'acqua, sia consentito esclusivamente previo accordo con il personale del gestore della rete di acquedotto.

INVITA

la cittadinanza ad un razionale e corretto uso dell'acqua potabile al fine di evitare inutili sprechi.

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Loiano.

La validità del presente atto è a tempo indeterminato ed entra in vigore dal 01 luglio al 30 settembre di ogni anno, riservandosi di modificare i termini della presente ordinanza in relazione di cambiamenti meteorologici.

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, l'applicazione della sanzione pecuniaria è pari a € 50,00, elevabile fino a € 500,00.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza la Polizia Municipale, i Carabinieri e tutti gli addetti agli acquedotti esistenti nel Comune di Loiano.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

AVVERTE

che, in applicazione del disposto dell'art. 3, 4° comma, della L. 241/90, contro il presente provvedimento potrà essere presentata ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi di cui all'art. 8 e segg. del D.P.R. n° 1199 del 24 novembre 1971 o al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi di cui all'art. 2 e segg. della L.1034/71 (rispettivamente 120 e 60 giorni dalla comunicazione della presente).